

BANDO PUBBLICO PER GLI AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE CON ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO PER I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2021 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA.

Allegato alla determinazione n _____ del _____

INDICE

1. OBIETTIVI GENERALI	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. PORTATA FINANZIARIA	3
4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	4
5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO	4
6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
7. INTENSITA DELL'AIUTO	5
8. INTERVENTI FINANZIABILI	5
9. TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'AIUTO	6
10.MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ	8
11.ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE D'AIUTO	8
12.CONTROLLI A CAMPIONE	9
13.MODALITÀ DI PAGAMENTO	10
14. RINUNCIA	10
15.RICORSI	10
16.INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	11
17. TERMINI DEL PROCEDIMENTO	

1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento è finalizzato all'indennizzo delle aziende zootecniche del comparto ovino e caprino interessate dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini nel corso del 2021.

Nello specifico, detto intervento è finalizzato a indennizzare gli allevatori, ancorché non integralmente, per la perdita dei capi morti in conseguenza della malattia e per la relativa mancata produzione, nonché per i maggiori oneri sanitari e di alimentazione, sostenuti in ragione della diffusione della malattia e dell'applicazione delle misure restrittive imposte dalla normativa vigente.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 702 del 25.06.2014**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 1857/2006.
- **Legge regionale n. 17 del 22.11.2021** - (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) **Art. 37** - Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/20 del 10.12.2021** - Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso del 2021 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (*Blue tongue*) nel territorio della Regione Sardegna. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2021 di euro 7.100.000,00. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 13, comma 43.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/33 del 16.02.2022** - Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso del 2021 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (*Blue tongue*) nel territorio della Regione Sardegna. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 13, comma 43. D.G.R. n. 48/20 del 10.12.2021. Direttive di attuazione.
- **Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/33 del 16.02.2022** - Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso del 2021 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (*Blue tongue*) nel territorio della Regione Sardegna. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2021 di euro 7.100.000,00 - Missione 16 – programma 01 – titolo1 – capitolo SC06.0976.

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente intervento ammonta complessivamente ad Euro 7.100.000,00 imputata al Cap. SC06.0976 – Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 – del bilancio regionale per l'anno 2021.

La suddetta somma è stata trasferita all'Agenzia Laore Sardegna e dalla stessa imputata all'esercizio 2022 - Titolo 1 - Missione 16 - Programma 1 - Macro 104 - IV Livello PCF U.1.04.03.99.000 - Capitolo SC93.0448 - CdR 00.16.01.09.

4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'Agenzia Laore Sardegna è responsabile della gestione dell'intervento ai sensi della L.R. n. 13 del 08.08.2006 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura), così come modificata dall'art. 37, L.R. n. 17 del 22.11.2021 (Disposizioni di carattere istituzionale - finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) che definisce il ruolo e la competenza dell'Agenzia Laore e della D.G.R. n. 5/33 del 16.02.2022 e del rispettivo allegato.

5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

Gli aiuti sono destinati alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino, site all'interno del territorio della Regione Sardegna, dichiarate dall'Autorità sanitaria sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini nel corso del 2021.

6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E/O DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 2 delle Direttive di Attuazione, approvate con D.G.R. n. 5/33 del 16.02.2022, l'aiuto sarà riconosciuto agli imprenditori agricoli, ex art. 2135 c.c., le cui aziende (PMI) siano state dichiarate dall'Autorità Sanitaria sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini nel corso del 2021 e che, altresì, possiedano i seguenti requisiti:

1. essere iscritte nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio in data antecedente all'evento, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data della sua eventuale erogazione;
2. il soggetto beneficiario deve essere proprietario e/o detentore dei capi per i quali viene richiesto l'indennizzo; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione di assenso del proprietario;
3. avere sede operativa in Sardegna;
4. aver aggiornato i dati e le informazioni presenti nella Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica al momento dell'apertura del focolaio, al termine dello stesso e, comunque, fino alla data dell'eventuale erogazione dell'indennizzo o della conclusione del procedimento;
5. essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) al momento del verificarsi dell'evento "*Blue tongue*", al momento della trasmissione della domanda e fino alla data dell'eventuale erogazione dell'indennizzo, ovvero alla conclusione del procedimento;
6. aver subito, a causa dall'evento oggetto del presente bando, perdite o maggiori oneri direttamente correlati con la diffusione della malattia;
7. essere in regola con le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali, così come previsto dal Reg. (CE) 21/2004 del 17.12.2003 e delle norme nazionali derivate;
8. detenere gli animali nel rispetto degli obblighi di cui al Reg. (CE) n. 429 del 09.03.2016, relativo alle malattie trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
9. aver applicato tutte le misure imposte per impedire la diffusione della malattia e aver atteso agli obblighi di vaccinazione disposti dalla normativa vigente per tutti i capi presenti, fatte salve le esclusioni e limitazioni disposte negli allevamenti dall'Autorità sanitaria;
10. essere in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS ovvero rientrare nei casi di esonero previsti dalla normativa vigente;

11. non ricadere in nessuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159¹ del 06.09.2011, oltre all'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
12. non ricadere nella condizione di impresa in difficoltà, come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e dall'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni connessi all'evento di cui al presente bando, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, par. 6, lett. b), punto ii) del citato regolamento;
13. non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e/o incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 5, Reg. (UE) 702/2014;
14. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
15. rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non devono rientrare nei casi previsti dall'art. 14, L. R. n. 5² del 11.04.2016, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva.

7. INTENSITÀ DELL'AIUTO

Gli aiuti verranno erogati secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 3 delle Direttive di attuazione, approvate con D.G.R. 5/33 del 16.02.2022.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100% dei costi ammissibili a norma dell'art. 26, c. 13, Reg. (UE) 702/2014.

Inoltre, poiché si prevede di ristorare le perdite subite a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di aiuto eccedano complessivamente le attuali disponibilità finanziarie indicate dall'art. 3 del presente bando, si provvederà a ridurre, nei termini meglio specificati nel punto successivo, l'intensità del contributo concedibile.

8. INTERVENTI FINANZIABILI

I danni indennizzabili oggetto di intervento sono quelli subiti come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla base delle informazioni relative al focolaio fornite dall'Assessorato dell'igiene, sanità e sicurezza sociale della RAS, tramite il portale del Sistema Informativo Veterinario ed estratte dal Sistema Informativo Malattie Animali (SIMAN), e dalla documentazione prodotta dall'istante.

L'indennizzo, finalizzato alla ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a seguito della malattia e alla compensazione delle perdite di reddito derivanti dalla mancata produzione e dai maggiori oneri sanitari e/o alimentari, è stabilito in un importo forfettario come di seguito esplicito.

¹ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 136 del 13 agosto 2010.

² L.R. 11.08.2021 n. 16 Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 art. 6 comma 4 Per fronteggiare gli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19, l'efficacia delle disposizioni relative alla concessione di vantaggi economici contenute nell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2016, come modificato ai sensi del comma 3, è sospesa fino alla cessazione del **periodo di emergenza pandemica**.

Nello specifico si prevede l'erogazione di un contributo forfettario nella misura massima di € 150,00 per ogni capo morto a causa della *Blue Tongue*, oltre ad un importo massimo di € 3,00 per ogni capo adulto singolarmente identificato e registrato presso la BDN, presente in azienda al momento dell'apertura del focolaio .

Nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie stanziare non siano sufficienti, gli importi sopra riportati verranno ridotti proporzionalmente fino all'importo di € 120,00 per ogni capo morto a causa della *Blue Tongue* e di € 2,00 per ogni capo adulto presente in azienda al momento dell'apertura del focolaio e correttamente registrato presso la BDN.

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'AIUTO

Le imprese interessate potranno presentare domanda per l'evento, descritto e disciplinato con D.G.R. 5/33 del 16.02.2022, dal quale abbiano subito perdite ad esso direttamente correlate, così come previsto dall'art. 1 del presente bando.

La domanda potrà, inoltre, essere presentata anche dal detentore degli animali colpiti dall'evento "*Blue tongue 2021*" e si precisa che, in tale evenienza, dovrà necessariamente essere allegata, in fase di compilazione della domanda, la dichiarazione di assenso del proprietario dei capi alla presentazione della richiesta di sostegno e pagamento.

La domanda, corredata eventualmente da uno o più modelli "*Allegato*" (dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di indennizzo), dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo:

<https://siar-bandi.regione.sardegna.it>.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- carta d'identità Elettronica (CIE);
- carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 22.09.2022 e sino alle ore 12:00 del 24.10.2022. Tali termini potranno essere posticipati e/o prorogati in caso di necessità derivanti da eventuali malfunzionamenti della piattaforma dandone, contestualmente, apposita evidenza pubblica.

Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande, ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda di indennizzo sarà agevolata dal sistema informatico che, in funzione del CUUA (Codice Fiscale e/o P. IVA) indicato, riporterà in domanda:

- I dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal fascicolo aziendale SIAN;
- i dati sulla consistenza dei capi ovicaprini adulti, identificati singolarmente, al momento dell'apertura del focolaio e il numero di capi morti in ragione dell'epizoozia, presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e nel Sistema Informativo Malattie Animali (SIMAN) e/o estrapolabili da altri servizi pubblici esterni.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se per il CUUA indicato:

- non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o lo stesso risulta chiuso o costituito successivamente all'apertura del focolaio.

Il richiedente dovrà quindi completare la domanda di indennizzo contrassegnando le dichiarazioni previste, relative anche al numero di ovicaprini adulti presenti al momento dell'apertura del focolaio e al numero dei capi morti in ragione dell'epizoozia per i quali viene richiesto l'indennizzo e, altresì, allegando l'eventuale dichiarazione di assenso dei proprietari per gli allevamenti di cui è solo detentore.

Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà:

- validare la domanda e scaricare sul proprio PC il file in formato PDF della domanda validata;
- sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante il file PDF della domanda generata e scaricata dal sistema;
- caricare sulla piattaforma il file della domanda di indennizzo firmata digitalmente;
- trasmettere il suddetto file utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento della domanda firmata digitalmente.

Al momento della trasmissione il sistema attribuisce alla domanda un codice univoco, nonché la data e ora di trasmissione telematica. Il richiedente potrà stampare una ricevuta di avvenuta trasmissione nella quale saranno indicati il codice della domanda, la data e l'ora di trasmissione telematica attribuita dal sistema.

Le pratiche trasmesse saranno protocollate da Laore Sardegna e, successivamente, sarà trasmessa, all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione con l'indicazione degli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Si specifica che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande di indennizzo generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande che non hanno completato il processo di trasmissione telematica o inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica non saranno considerate trasmesse;
- il soggetto beneficiario, titolare di diversi Codici Aziendali ASL, dovrà presentare un'unica domanda di indennizzo.

Qualora un soggetto beneficiario dovesse inviare più domande di indennizzo, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini succitati, che annullerà e sostituirà quella/e precedentemente inviata/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di indennizzo, corredata eventualmente dall'allegato (dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di indennizzo), rimane ad esclusiva cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di indennizzo sarà pubblicata, prima dell'apertura dei termini per la presentazione della stessa, tra la documentazione del bando.

10. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ

La domanda inoltrata sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

- a) presentata con modalità diverse da quelle indicate dall'art. 9 del presente Bando;
- b) sottoscritta da persona diversa rispetto al titolare o rappresentante legale dell'azienda ;
- c) non sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa;
- d) pervenute prima o dopo i termini per la presentazione della domanda, così come previsti nell'art. 9. del presente bando;
- e) prive degli elementi e/o degli allegati essenziali ai fini della quantificazione dell'indennizzo o, ad esempio, nell'ipotesi in cui la domanda sia priva dell'Allegato (dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda di aiuto) qualora necessario.

Nei casi individuati nei summenzionati punti, così come nell'ipotesi di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione della domanda di cui al successivo art. 11, l'irricevibilità dovrà considerarsi assoluta e, pertanto, non sanabile; in dette ipotesi, l'Agenzia Laore Sardegna procederà direttamente a dichiarare l'irricevibilità della domanda.

In tutti gli altri casi, invece, la sopraccitata Agenzia richiederà la regolarizzazione dell'istanza, secondo quanto meglio precisato nel successivo articolo.

11. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE D'AIUTO

L'istruttoria è avviata a partire dal giorno successivo alla scadenza fissata nel bando per la presentazione delle domande; queste ultime saranno sottoposte ad un primo controllo teso a verificarne la ricevibilità, ai sensi del precedente art. 10.

Su tutte le domande ricevibili, l'Agenzia Laore Sardegna provvede a verificarne la completezza e a effettuare i controlli in merito alle condizioni di ammissibilità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti aspetti:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite per il medesimo evento, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai medesimi danni, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;
- la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente;
- la compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di stato;
- l'assenza di motivi di esclusione di cui al precedente art. 6.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle autodichiarazioni e dei documenti presentati all'atto della domanda d'indennizzo.

Qualora, fuori dai casi previsti dal sopraccitato art. 10, l'istanza risultasse incompleta ovvero contenente documentazione non compilata correttamente, il responsabile del procedimento assegnerà un termine di 10 (dieci) giorni consecutivi per consentire l'integrazione della documentazione mancante; decorso inutilmente detto termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile e/o istruita sulla base della documentazione presentata unitamente alla stessa.

I funzionari incaricati redigeranno, a conclusione dell'istruttoria e per ogni singola pratica, la relazione istruttoria necessaria per la successiva adozione del provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo, da parte del dirigente competente; tale provvedimento sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

La mancata consegna della documentazione richiesta o l'accertamento di false dichiarazioni comporterà l'esclusione dal regime di aiuti o, se già erogati, il loro recupero.

Si sottolinea che per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a € 5.000,00 vige l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di acquisire la comunicazione antimafia o, qualora gli importi siano superiori a € 150.000,00, l'informazione antimafia.

La comunicazione antimafia ha una validità di 6 (sei) mesi dalla data di acquisizione (art. 86, c. 1, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.); l'informazione antimafia ha una validità di 12 (dodici) mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modifiche dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Il rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia avviene attraverso le modalità previste e disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 88, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA; qualora, dalla consultazione di quest'ultima, emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la detta comunicazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della consultazione di cui all'art 87, c. 1, del citato Decreto. Decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione ex art. 89, D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., e sotto condizione risolutiva.

Ai sensi dell'art. 92, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA; qualora, dalla consultazione di quest'ultima, emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti, il Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione all'amministrazione interessata, nei successivi 45 (quarantacinque) giorni. Decorso detto termine, ovvero immediatamente nei casi d'urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e sotto condizione risolutiva.

Si precisa che, nelle more del rilascio della sopradetta documentazione, il termine di conclusione del procedimento amministrativo deve intendersi sospeso.

La liquidazione dell'indennizzo avverrà solo dopo la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente.

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'aiuto e con la pubblicazione della stessa nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna, www.sardegnaagricoltura.it, e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it; detta pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

12. CONTROLLI A CAMPIONE

Le domande ricevute saranno soggette ad un controllo a campione pari al 5% del totale delle domande ritenute ammissibili, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di

ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Qualora dalle suddette operazioni scaturisca un risultato negativo per un numero di dichiarazioni superiore al 50%, oltre che in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementerà la percentuale di domande da sottoporre a controllo.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà, inoltre, effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sull'autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione della domanda, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione procedente una valutazione adeguata;
- discrepanza delle dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso dell'amministrazione;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

La verifica sulle domande sottoposte a controllo si baserà sulla documentazione aziendale e sulla consultazione delle banche dati (tra cui, ad esempio, la Banca Dati Nazionale Zootecnica) da cui dovrà desumersi la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dell'indennizzo di cui al presente bando quali, ad esempio, la perdita dei capi in conseguenza della malattia.

Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dal beneficio, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

13. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'aiuto sarà erogato, se dovuto, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente, riconducibile univocamente all'impresa, dichiarato in domanda e sarà assoggettato alle ritenute di legge ove previsto.

Si precisa che, il conto corrente indicato nella domanda dovrà necessariamente corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale e che, in difetto, non si potrà procedere all'erogazione dell'aiuto.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

14. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'indennizzo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

15. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari. █

16. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8 – 09123 - Cagliari C.F. 03122560927

Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it – e-mail: laoresardegna@agenziaaore.it.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Reg. (UE) 2016/679)

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali.

I contatti di detto soggetto, a cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia Laore Sardegna, sono:

Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it - e-mail: laoresardegna@agenziaaore.it.

Responsabile del trattamento (art. 28 Reg. (UE) 2016/679)

Responsabile del trattamento è la Società Sardegna IT, P. IVA n. 03074520929 in persona del suo legale rapp.te *pro tempore*, Amministratore Delegato (di seguito anche “responsabile”), per l’esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione dei procedimenti online attraverso la piattaforma SIAR.

Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)

I contatti del responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO) sono i seguenti:

Pec: rpd@pec.regione.sardegna.it - e-mail: rpd@regione.sardegna.it - tel.: 070.6065735.

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell’Agenzia Laore Sardegna e sono trattati per la concessione e l’erogazione degli aiuti finalizzati alla compensazione dei danni causati alle aziende zootecniche del comparto ovino e caprino interessate dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini nel corso del 2021, così come D.G.R. n. 5/33 del 16.02.2022.

I dati personali forniti, necessari per lo svolgimento delle attività di cui sopra, sono trattati, tra l’altro, per:

- finalità connesse e/o strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative all'impresa, all'istruttoria delle domande d'intervento e/o delle istanze per la richiesta di aiuti, erogazione contributi e premi;
- accertamenti amministrativi;
- accertamenti *in loco* e gestione del contenzioso;
- adempimenti derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito *web* istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di *audit* e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari; altresì, questi ultimi possono anche essere verificati tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Fra le informazioni personali trattate sono comprese anche quelle appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" nonché quelli relativi a condanne penali e reati, ex artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo *e-mail* o Pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni afferenti i propri compiti istituzionali.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4, del Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Reg. (UE) 2016/679, il diritto di:

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di *marketing* diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente prestato;
- proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "*Bandi e gare*" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna: www.sardegnaagricoltura.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi, è responsabile dell'Unità Organizzativa Istruttoria Amministrativa Aiuti Regionali per Calamità Naturali.

I Responsabili del procedimento per l'istruttoria amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali.

INFORMAZIONI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale.

17. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 2, L. 241/90, il procedimento amministrativo in oggetto dovrà concludersi, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande statuito nel bando, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Il summenzionato termine ha natura ordinatoria e, pertanto, permane in capo all'amministrazione il potere di concludere il procedimento anche successivamente allo spirare del detto termine.

I termini per la conclusione del procedimento possono, inoltre, essere sospesi e/o interrotti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente tra cui quelle disciplinate dalla L. 241/90 agli artt. 2, c. 7, 10 bis, 16 e dalla L. R. 24/2016 all'art. 17.